



# Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

**DETERMINAZIONE N. 84 DEL 29.04.2019**

## **IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA' DELL'AQUILA**

**Oggetto: sentenza TAR Abruzzo sez. L'Aquila n. 606/2015 causa civile R.G. 737/2014  
Consorzio 108 Poggio di Roio – Impegno e liquidazione spese processuali**

**Visto** l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere;

**Visto** il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di L'Aquila;

**Vista** l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti l'11 marzo 2019, n. 571, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dalla data del decreto e per la durata di tre anni;

**Visto** il contratto sottoscritto in data 18 febbraio 2019 tra l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano ed il Sindaco dell'Aquila Dott. Pierluigi Biondi ed avente durata fino al 31 dicembre 2020;

**Vista** la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 606/2015, con la quale è stato condannato l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila al pagamento in favore del ricorrente Consorzio 108 Poggio di Roio delle spese di lite liquidate in euro 1.000,00 (mille/00), oltre iva, cpa e accessori di legge (prot. 12071 del 04.08.2015);

**Vista** la nota acquisita agli atti con prot. USRA n. 17551 del 12.12.2016 del legale del Consorzio 108 Poggio di Roio, Avv. Claudia Gennaro, di trasmissione della documentazione necessaria al rimborso delle spese in parola per un importo di € 1.527,29 (millecinquecentoventisette/29), contenente tra l'altro la delega del Presidente del consorzio in parola alla liquidazione delle spese in oggetto direttamente al rappresentante legale;

**Vista** la nota prot. USRA n. 17674 del 13.12.2016 di richiesta all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila di apposizione del prescritto visto di congruità in merito alle spese legali di cui alla sentenza in oggetto;

**Vista** la nota dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, acquisita agli atti con prot. USRA n. 17944 del 20.12.2016, di comunicazione del suddetto visto di congruità;

**Vista** la successiva nota prot. n. 14428 del 7.12.2018 dell'Avv. Claudia Gennaro di trasmissione dell'ulteriore documentazione necessaria alla liquidazione delle spese in oggetto;

**Ritenuto** pertanto di dover procedere al rimborso delle spese di lite relative alla sentenza in oggetto, a favore dell'Avv. Claudia Gennaro, per un importo complessivo pari ad € 1.527,29 (millecinquecentoventisette/29);

**Tenuto** conto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente determinazione si provvede a valere sulle risorse trasferite dal Decreto n. 48 del Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali, Capo II, art. 1, comma 1 del 14.03.2013, alla voce "contenziosi e sopravvenienze passive" e giacenti sulla contabilità speciale n. 5730 intestata al Titolare dell'Ufficio Speciale per la città di L'Aquila, che presenta la necessaria disponibilità;

Tutto ciò visto e considerato, il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila

### **DETERMINA**

1. di impegnare e liquidare, in riferimento alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 606/2015, la somma complessiva di € 1.527,29 (millecinquecentoventisette/29), a favore dell'Avv. Claudia Gennaro;
2. di dare atto che agli oneri derivanti dalla presente determinazione si provvede a valere sulle risorse trasferite dal Decreto n. 48 del Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali, Capo II, art. 1, comma 1 del 14.03.2013, alla voce "contenziosi e sopravvenienze passive" e giacenti sulla contabilità speciale n. 5730 intestata al Titolare dell'Ufficio Speciale per la città di L'Aquila, che presenta la necessaria disponibilità;
3. di ordinare la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila.

L'Aquila, 29 aprile 2019

**Il titolare dell'Ufficio Speciale  
per la Ricostruzione dell'Aquila**  
*Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano*

